

Bruxelles, 22 aprile 2024
(OR. en)

8990/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0334(NLE)**

**JAI 645
FRONT 125
VISA 55
SIRIS 22**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 – Adozione

1. Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e detti paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, nonché direttive di negoziato.
2. Scopo dell'accordo è fissare il contributo del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 e le disposizioni complementari necessarie per tale partecipazione.

3. I negoziati sono stati portati a buon fine dalla Commissione e dal Liechtenstein. Il 29 settembre 2023 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo¹. Le delegazioni hanno confermato il loro accordo sulle proposte nella riunione dei consiglieri GAI del 9 ottobre 2023. La decisione relativa alla firma è stata adottata dal Consiglio il 13 novembre 2023 e l'accordo è stato firmato il 28 novembre 2023 a Bruxelles, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 17 novembre 2023 il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo e il testo dell'accordo.
6. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Docc. 13583/23 + ADD 1 e 13585/23 + ADD 1.

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

8. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo³ e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
9. Alla luce di quanto precede, si chiede al Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a:
- a) adottare, tra i punti "A", la decisione relativa alla conclusione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 13936/23, e
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e il testo dell'accordo nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

³ P9_TA(2024)0217.